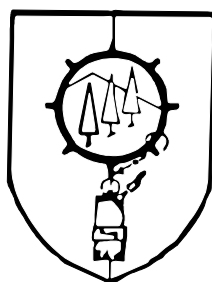


COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)



STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 29/02/2016

CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Identificazione del Comune	pag. 4
Art. 2 – Principi ispiratori e obiettivi programmatici	pag. 5

CAPO II – PARTECIPAZIONE

Art. 3 – Nozione	pag. 7
Art. 4 – Regolamento	pag. 7
Art. 5 – Proposte	pag. 7
Art. 6 – Consulte permanenti	pag. 8
Art. 7 – Partecipazione dei giovani	pag. 8
Art. 8 – Referendum	pag. 8
Art. 8 bis – Referendum confermativo statutario	pag. 10
Art. 9 – Referendum propositivo	pag. 11
Art. 10 – Referendum abrogativo	pag. 11
Art. 11 – Il Difensore civico	pag. 11

CAPO III – ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 – Consiglio Comunale	pag. 12
Art. 13 – Consigliere comunale	pag. 13
Art. 14 – Organizzazione del Consiglio Comunale	pag. 14
Art. 15 – Giunta Comunale	pag. 14
Art. 16 – Composizione della Giunta Comunale	pag. 15
Art. 17 – Mozione di sfiducia	pag. 15
Art. 18 – Sindaco	pag. 16
Art. 19 - Elezioni, nomine e designazioni	pag. 16

CAPO IV – GARANZIE

Art. 20 – Opposizione e ricorsi	pag. 18
---------------------------------	---------

CAPO V – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21 – Principi	pag. 19
Art. 22 – Forme di gestione amministrativa	pag. 19
Art. 23 – Organizzazione	pag. 20
Art. 24 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	pag. 20
Art. 25 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	pag. 21
Art. 26 – Il Segretario comunale	pag. 22
Art. 27 – Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	pag. 22
Art. 28 – Rappresentanza in giudizio	pag. 23

CAPO VI – ATTIVITA'

Art. 29 – Enunciazione dei principi generali	pag. 23
Art. 30 – Convocazioni e comunicazioni	pag. 23
Art. 31 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	pag. 23
Art. 32 – I regolamenti	pag. 24
Art. 33 – Le ordinanze	pag. 24
Art. 34 – Sanzioni amministrative	pag. 24

CAPO VII – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 35 – Procedimento amministrativo	pag. 25
Art. 36 – Regolamento sul procedimento	pag. 25

CAPO VIII – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 37 – Principi	pag. 26
--------------------	---------

CAPO IX – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 38 – Programmazione finanziaria	pag. 27
Art. 39 – Controllo di gestione	pag. 27
Art. 40 – Servizio di tesoreria	pag. 28
Art. 41 – Il revisore dei conti	pag. 28

CAPO X – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 42 – Norme generali	pag. 29
--------------------------	---------

CAPO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 – Revisioni dello statuto	pag. 30
Art. 44 – Norme transitorie	pag. 30
Art. 45 – Disposizioni finali	pag. 30

CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. Identificazione del Comune

1. Il Comune di Vignola Falesina è costituito dai territori e dalle antiche comunità di Vignola e di Falesina.
2. Confina con i territori dei Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme e Frassilongo.
3. Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma ed il gonfalone. Lo stemma del Comune ha le seguenti caratteristiche "scudo gotico antico partito, il primo oro, il secondo verde, caricato nel centro con ruota dentata e la lampada accesa da minatore. Al centro della ruota tre pini, su montagna verde sottobosco sovrastata da cielo azzurro". A motivazione della scelta va precisato che:

I Simboli scelti per lo stemma vogliono riassumere la storia socio-economica ed ambientale che ha visto protagonista la popolazione di Vignola Falesina.

I colori oro e verde dello scudo rappresentano rispettivamente la luce del sole e la vegetazione di boschi e prati.

La ruota dentata, simbolo del lavoro, racchiude nel suo interno la montagna, di cui è costituito il territorio; le conifere, che rappresentano l'unica fonte di ricchezza attuale; il cielo azzurro, simbolo di bellezze naturali tuttora incontaminate.

La lampada da "minatore" ancora accesa, vuole essere testimonianza non tanto dell'abbondanza di minerali del sottosuolo sfruttato da secoli, quanto delle vite umane che sono perite nell'arduo tentativo di strappare alle viscere della montagna una ricchezza, di cui oggi non è rimasta traccia.

Il gonfalone del Comune ha le seguenti caratteristiche "Drappo rettangolare cadente, partito oro-verde, caricato di stemma del Comune, con alla base Vignola - Falesina colore nero".

Art. 2. Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento ed al controllo delle attività.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educazione dei figli.
4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione, rispettando la libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
6. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire ed eliminare ogni forma di inquinamento; opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela il patrimonio naturale, storico ed artistico; valorizza e tutela il paesaggio ed il verde pubblico.
7. Alla valorizzazione delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune chiama, anche con specifiche iniziative, tutti i cittadini e le Amministrazioni dei Beni d'Uso Civico.
8. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
9. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti.
10. Promuove e valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca ricercando nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali.

11. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
12. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
13. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
14. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.
15. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previste dalla legge statale, regionale o provinciale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.
16. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e al perseguimento delle finalità di interesse comune. Assume, altresì, la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza sovracomunale.
17. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale.

CAPO II – PARTECIPAZIONE

Art. 3. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione, da parte di cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa popolare, nonché del referendum.

Art. 5. Proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per proposta la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

Art. 6. Consulte permanenti

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

Art. 7. Partecipazione dei giovani

1. Il Comune, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la partecipazione alla politica comunale anche attraverso eventuali consulte dei giovani.
2. Il Comune può altresì consultare i giovani in ordine a provvedimenti e progetti, attraverso la progettazione partecipata, riunioni ed incontri, ed effettuare delle indagini anche mediante moderni mezzi di comunicazione.

Art. 8. Referendum

1. Il Comune riconosce il referendum, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle sue scelte politico-amministrative, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza.
2. Possono essere richiesti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in relazione ai problemi e materie di competenza locale.
3. Il referendum é promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della Giunta, o su richiesta di un numero di

elettori pari ad almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale, secondo le risultanze ufficiali al 31 dicembre precedente la raccolta delle sottoscrizioni; tale numero non può comunque essere inferiore a 40 elettori; la sottoscrizione è acquisita nel trimestre precedente alla presentazione della proposta.

4. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta del referendum, che deve precedere comunque la deliberazione di indizione, spetta ad un organo collegiale denominato "Collegio dei Garanti".
5. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune, delle Aziende speciali e società partecipate;
 - e) allo Statuto comunale e al regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali, delle società partecipate ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.

Il referendum abrogativo non può riguardare i piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni; non è ammesso altresì su provvedimenti il cui eventuale annullamento comporti danni economici a terzi o richieste risarcitorie al Comune.

6. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo. Dopo la verifica di ammissibilità, i promotori procedano alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La composizione della commissione viene stabilita dal regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini.

7. I risultati del referendum sono vincolanti per l'Amministrazione comunale, che é tenuta ad adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti, sempreché la partecipazione degli aventi diritto superi il 30% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Se, prima dell'indizione del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale ha deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.
9. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
10. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale nomina il Comitato dei Garanti, composto da un esperto in discipline giuridiche, dal Segretario comunale e da un funzionario comunale, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
11. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
12. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi due mesi.
13. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum.

Articolo 8/bis Referendum confermativo statutario

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.
2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.
3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli articoli 8 del presente Statuto.

Art. 9. Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 10. Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.
2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 11. Il Difensore civico

1. Il Comune riconosce nell'ufficio del Difensore Civico uno strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa. Allo scopo il Consiglio comunale può approvare la convenzione con il Difensore Civico Provinciale.

CAPO III - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12. Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune ed è presieduto dal Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni di alto valore sociale;
 - b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - c) le decisioni in merito a apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
 - d) l'approvazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro tre mesi dalla seduta del nuovo insediamento.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.
5. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
6. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi informatici; con regolamento sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
7. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 13. Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno; il regolamento determina le garanzie per il loro svolgimento.
6. Ai consiglieri spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza, la cui misura è fissata con regolamento della Giunta regionale. Nel caso la seduta si articoli su più giornate, il gettone spetta per la partecipazione ad ogni singola giornata.
7. Il consigliere comunale è tenuto a fornire al Sindaco, giustificazione delle proprie assenze alle sedute alle quali è formalmente convocato.
8. Il consigliere comunale, oralmente o per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, comunica preventivamente al Sindaco o al segretario comunale la non partecipazione alla seduta del consiglio comunale. In presenza della tempestiva comunicazione, il consigliere comunale è considerato assente giustificato.
9. Qualora il consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando in merito.
10. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 14. Organizzazione del Consiglio Comunale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
3. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. In dette commissioni è riservata alla minoranza una rappresentanza in misura proporzionale al numero di consiglieri eletti in consiglio comunale.
4. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.
6. I verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, nonché il verbale delle sedute, sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 15. Giunta Comunale

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
6. Il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio lo stato di attuazione del programma.
7. I verbali di deliberazione della Giunta comunale, nonché il verbale delle sedute, sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 16. Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal sindaco e da n. 2 assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. E' data facoltà al Sindaco di nominare un numero di componenti di Giunta superiore di una unità rispetto al numero massimo indicato nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/1994 e s.m.. In questo caso però la spesa per la corresponsione delle indennità agli assessori (esclusa la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco, che rimane ferma) deve rimanere invariata, per cui le indennità spettanti ai singoli assessori saranno proporzionalmente ridotte.
2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni.
3. La Giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio comunale.
4. Il Sindaco nomina la giunta comunale con proprio decreto.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne la competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al consiglio nella seduta successiva.
6. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 17. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

Art. 18. Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
5. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 19. Elezioni, nomine e designazioni

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge o regolamenti anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, tranne i casi di scelta per acclamazione.
3. Le designazioni e le nomine devono prevedere una adeguata rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato il principio di pari opportunità, ne è data motivazione.

4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
5. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
6. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
7. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

CAPO IV – GARANZIE

Art. 20. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21. Principi

1. Il Consiglio Comunale definisce la struttura amministrativa in apposito regolamento che determina l'organigramma, la dotazione organica complessiva ed il numero massimo di unità organizzative di secondo livello.
2. L'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) professionalità, autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) efficienza dell'azione ed efficacia dei risultati, in rapporto ai mezzi impiegati ed alle direttive impartite;
 - d) attribuzione di responsabilità strettamente collegata alla autonomia decisionale affidata ai singoli soggetti;
 - e) superamento della rigida divisione del lavoro e della sua ritualizzazione, ed invece massima flessibilità delle strutture del personale.
3. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
4. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
5. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 22. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che

impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 20 e 21 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 23. Organizzazione

1. La Giunta comunale:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 18 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 18 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune.
2. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 1 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 1 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 1 lettera c).

Art. 24. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;

- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Il Sindaco, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvale della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 25. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale:
- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - c) affida gli incarichi di progettazione, direzione lavori e gli incarichi professionali e di consulenza che esulano dalla gestione corrente del bilancio assegnata ai responsabili degli Uffici di importo superiore a 2.000,00 € al netto degli oneri fiscali;
 - d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - f) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti;
 - i) atti di natura gestionale e decisionale relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del patrimonio comunale e gestione del cantiere comunale.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 26. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 22 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 27. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 28. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

CAPO VI - ATTIVITA'

Art. 29. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 30. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 31. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

Art. 32. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 33. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 34. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO VII - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 35. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

Art. 36. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO VIII - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 37. Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

CAPO IX – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 38. Programmazione finanziaria

1. Il Consiglio comunale approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Art. 39. Controllo di gestione

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 40. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

Art. 41. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il revisore dei conti non è immediatamente rieleggibile.
3. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
4. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

CAPO X - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 42. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 44. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 13 comma 1 e 15 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 45. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.